



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendario - relatore
Lorena CHIACCHIERINI	Referendario

nella Camera di consiglio del 26 marzo 2026 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie, approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021 e 5/SEZAUT/2022/QMIG, che hanno precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali;

VISTA la legge della Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTE le deliberazioni n. 1/2026/INPR e n. 5/2026/INPR, con le quali questa Sezione ha definito il proprio programma delle attività di controllo per l'anno 2026;

VISTE le deliberazioni n. 1/2026/INPR e n. 5/2026/INPR, con le quali questa Sezione ha definito il proprio programma delle attività di controllo per l'anno 2026;

VISTA la richiesta di parere del Comune di Narni, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 8 giugno 2003, n. 131 e acquisita, tramite l'applicativo della Centrale Pareri, al prot. n. 3104 del 24 ottobre 2025;

VISTA l'Ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il relatore, Referendario Francesca Abbati;

PREMESSO IN FATTO

Il Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria, in data 20 febbraio 2026 (prot. Cdc n. 295 in pari data), ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo per l'Umbria la richiesta di parere presentata dal Sindaco del comune di Narni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In particolare, l'Amministrazione ha chiesto di sapere se, *“con riferimento ai limiti di previsione e di relativo calcolo, possano essere escluse le spese di personale [...] integralmente o parzialmente finanziate da fonti esterne, anche in regime di cofinanziamento, e alle eventuali condizioni o limiti*

applicativi di tale esclusione”.

L’Ente ha poi precisato di essere “chiamato a programmare e monitorare la spesa di personale connessa all’attuazione di attività e progettualità finanziate, in tutto o in parte, da risorse esterne, anche di derivazione sovraordinata, e [di necessitare] pertanto di un chiarimento interpretativo che consenta di conciliare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con l’effettiva utilizzabilità delle risorse assegnate.”

In conclusione, il comune di Narni ha dichiarato che la propria richiesta “non é riferita a fattispecie concrete o a situazioni gestionali specifiche” e “non interferisce con funzioni giurisdizionali o con procedimenti di controllo in corso”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il corretto esplicarsi della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è subordinato all’esame, in via preliminare, delle condizioni di ammissibilità della richiesta, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, così come interpretato e integrato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Secondo il consolidato orientamento, occorre infatti valutare, l’ammissibilità dei quesiti, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’Amministrazione richiedente e dell’organo che la rappresenta, sia sotto il profilo oggettivo, con riferimento all’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, come perimetrata dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Quanto alla verifica del profilo soggettivo, l’art. 7, comma 8, della legge n. 131 cit. attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con documento approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004, nel fissare principi e modalità di esercizio dell’attività consultiva, ha stabilito di limitare l’ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali).

2. Nel caso di specie, risulta integrato il presupposto soggettivo, sia con riguardo all’ente richiedente, sia con riguardo all’organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, infatti, dal Comune, ente espressamente indicato dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare

della rappresentanza istituzionale dell'ente stesso. La richiesta di parere, inoltre, è pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, organo previsto dall'art. 123 della Costituzione, attraverso la trasmissione sulla piattaforma telematica dedicata, denominata "Centrale pareri".

Appare evidente anche l'interesse dell'ente alla soluzione del quesito proposto, conformemente alle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 4/2014/QMIG e n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, secondo cui *"il criterio orientativo, che l'Ente territoriale chiede di esprimere alla Sezione regionale di controllo attivando l'esercizio della funzione consultiva, [deve essere] comunque giustificato dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente stesso, ancorché destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente."*

3. Oltre ai presupposti soggettivi della richiesta di parere, con la deliberazione del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha individuato anche limiti in senso oggettivo per l'esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia, delineando la nozione di contabilità pubblica e l'ambito della funzione, Poi integrate Con successive deliberazioni, della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai fini dell'applicazione del citato art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003.

In particolare, con la deliberazione n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite è stato confermato l'orientamento della Sezione delle Autonomie (delib. n. 5/2006) in merito alla necessità che la *"nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi, che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli"*.

La stessa deliberazione ha precisato che *"la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio."*

Si vuole in tal modo evidenziare come talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.) – in considerazione della rilevanza dei

pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.”

Le Sezioni Riunite hanno poi richiamato *“a mero titolo esemplificativo, la materia del personale”* e in particolare *“l’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006”*, oggetto della presente richiesta di parere.

4. L’attività consultiva intestata alla magistratura contabile incontra inoltre un limite, rappresentato dal divieto di interferenza con le funzioni giurisdizionali attribuite ad altri plessi magistratuali. La Sezione delle Autonomie ha, infatti, affermato che la Corte dei conti, nell’ambito dell’attività consultiva, non deve inserirsi in controversie di carattere giudiziario in atto *“o in via di instaurazione”* (deliberazione n. 5/2006 citata), come può emergere, da un conflitto prodromico a un contenzioso. La medesima Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 24/AUT/2019) si è pronunciata nel senso che *“la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria)”*. La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, *“non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”*, anche perché, adottando una soluzione più estensiva *“detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di precostituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità”* (cfr., deliberazione Sezione delle Autonomie n. 11/AUT/2020), anche alla luce dell’art. 69, comma 2 del Codice di giustizia contabile, approvato con D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

5. Ai fini dell’ammissibilità oggettiva della richiesta, deve essere, inoltre, verificato il rispetto di ulteriori criteri, individuati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/SEZAUT/2006, deliberazione 19 febbraio 2014, n. 3/SEZAUT/2014/QMI e successivamente con deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG).

La domanda di parere, originata da un'esigenza dell'Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, in particolare, non può concernere l'adozione di specifici atti di gestione né inerire ad attività già espletate, ma deve avere ad oggetto questioni di carattere generale, al fine di ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che l'Amministrazione potrà applicare alle circostanze specifiche. In caso contrario, l'attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di co-amministrazione ovvero, in presenza di attività gestionale già compiuta, di una sorta di approvazione.

6. Ciò premesso, i quesiti posti, nei termini formulati dal Comune nella richiesta di parere, sono conformi ai descritti orientamenti della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede di controllo, poiché riguardano i limiti posti dalla legge alla spesa per il personale, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio.

7. Quanto al merito, la richiesta riguarda la possibilità di escludere, dal calcolo dei limiti previsti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le spese per il personale etero finanziate, comprese quelle sostenute in regime di cofinanziamento.

L'articolo 1 commi 557-561 della disposizione in esame prevede:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) [lettera abrogata];

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi

variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto".

Alle disposizioni riportate, che hanno introdotto limitazioni per la spesa complessiva del personale, hanno fatto seguito deroghe espresse per escludere, dal calcolo del tetto di spesa dell'art. 1 comma 557, alcune fattispecie, come avvenuto per la ricollocazione del personale delle Province - art. 1 comma 424, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 - o per modificare il

parametro di riferimento per i comuni colpiti da calamità naturali o eventi sismici, art. 11, comma 4-ter, del D.L. n. 90/2014.

7.1 Ai casi individuati espressamente dalla legge, sulla base di una consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, è possibile aggiungere altre ipotesi, costituite dalle spese etero finanziate, per le quali non è stato ritenuto applicabile il limite di finanza pubblica posto alle spese complessive per il personale degli enti locali dalla legge 27 dicembre 2006, n. 196.

In particolare, le Sezioni riunite in sede di controllo, in diverse deliberazioni, seguite da aderenti orientamenti delle Sezioni regionali di controllo, hanno escluso le spese aventi copertura in finanziamenti finalizzati da parte dell'Unione europea, di soggetti privati e, in alcuni casi, anche di enti pubblici.

In primo luogo, le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 7/2011/CONTR hanno escluso, dai vincoli finanziari posti ai contratti di consulenza, le spese coperte da *"finanziamenti aggiuntivi e specifici da parte di soggetti pubblici e privati"*. Diversamente, è stato chiarito in motivazione, la norma finirebbe con l'impedire le spese per studi o consulenze, anche quando integralmente e specificatamente finanziate *"da soggetti estranei all'ente locale"*. In tal caso, però, il tetto di spesa non avrebbe la funzione di conseguire risparmi, ma quello di ridurre tale tipologia di spese, a prescindere dall'effettivo impatto sul bilancio.

In seguito, analogo orientamento risulta assunto dalla Sezione delle Autonomie che, nella deliberazione n. 21/2014/QMIG, ha ritenuto escluse, dal limite di finanza pubblica posto alla spesa complessiva per il personale degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296 del 2006, le spese interamente gravanti su fondi dell'Unione Europea o su trasferimenti di soggetti privati. La citata deliberazione non ha però ritenuto di estendere analoga esclusione per le spese aventi copertura in specifici finanziamenti finalizzati da parte di altri enti pubblici.

Nelle motivazioni della successiva deliberazione n. 26/2014/QMIG la Sezione delle Autonomie ha stabilito, anche con riguardo ai tetti posti al salario accessorio, la possibilità del superamento nel caso in cui le risorse affluiscono ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate (*"risorse di provenienza esterna all'ente, con vincolo di destinazione all'origine"*), dunque senza effettivo impatto sul bilancio dell'ente locale e senza distinguere fra la natura pubblica o privata del soggetto finanziatore.

Con deliberazione n. 23/SEZAUT/2017/QMIG, in riferimento alla spesa della Regione per le funzioni delegate ai Co.Re. Com. dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Sezione delle Autonomie ha enunciato i seguenti principi di diritto:

“a) [...] è ammessa l'esclusione dal calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle spese sostenute per l'esercizio delle predette funzioni, ove utilizzate per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato, ove sussistano le seguenti condizioni:

- assenza di oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di operazione che deve rimanere assolutamente neutra sul bilancio regionale, posto che l'intera copertura di essa deve essere garantita dalle risorse erogate dall'Agcom per funzioni delegate;

- assenza di adeguate professionalità all'interno della Regione (da intendersi all'interno del Co.Re.com., del Consiglio e della Giunta dell'Ente);

- la durata dei contratti deve essere strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti, con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione;

b) è possibile escludere dal computo dei limiti di spesa stabiliti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, o nei termini di contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come disciplinato prima dall'art. 1 comma 236 della legge 208/2015, ora dall'art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017, le spese ivi ricomprese e sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate da AGCOM in quanto trasferite, per effetto di convenzioni/accordi, ai Co.Re.Com, ove sussistano le seguenti condizioni:

- le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dai contributi dell'Autorità; la capienza deve essere verificata sia a preventivo, sia a consuntivo; non possono essere erogati trattamenti accessori oltre i limiti di spesa ordinariamente previsti ove in sede di rendiconto i contributi risultino insufficienti a remunerare l'espletamento delle funzioni delegate e le forme di incentivazione economica ad esse correlate;

- i fondi a valere sui contributi AGCOM devono mantenere l'originario vincolo di destinazione;

- devono essere rispettate tutte le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio;

c) in presenza dei presupposti di cui ai punti precedenti è possibile utilizzare il contributo assegnato dall'AGCOM anche per il finanziamento del trattamento accessorio nelle varie forme declinate dal CCNL (produttività, indennità di specifica responsabilità ed altre indennità) del personale regionale adibito all'esercizio delle funzioni delegate, per il periodo relativo all'esercizio delle deleghe stesse, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto;

d) è esclusa la possibilità di operare con effetto retroattivo su esercizi già conclusi, rideterminando i fondi per il salario accessorio dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni delegate.”

7.2 Il principio di diritto stabilito dalla Sezione delle Autonomie per le spese di bilancio regionale può essere ritenuto valido anche in relazione all'analogia questione posta dal comune di Narni.

Pertanto, le somme etero-finanziate, in ragione della provenienza esterna delle risorse assegnate al Comune non sono assoggettate ai limiti di spesa prevista dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n.196, a condizione che vi sia l'assenza di ulteriori oneri a carico dell'ente locale (e ciò nel rispetto del principio della neutralità finanziaria) e vi sia correlazione fra l'ammontare dei finanziamenti e i relativi interventi o progetti, anche sotto il profilo temporale.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Umbria esprime il seguente principio di diritto:

è ammessa l'esclusione dal calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove sussistano le seguenti condizioni:

- assenza di oneri a carico del bilancio dell'Ente, trattandosi di operazione che deve rimanere neutra sul bilancio, posto che l'intera copertura delle spese deve essere garantita dalle risorse erogate da altro soggetto per specifici interventi o progetti;
- le risorse impiegate escluse dal già menzionato calcolo devono essere coperte dai contributi del soggetto esterno all'Ente; la capienza deve essere verificata sia a preventivo, sia a consuntivo; non possono essere erogati trattamenti accessori oltre i limiti di spesa ordinariamente previsti;
- è necessario verificare l'assenza di adeguate professionalità all'interno del Comune nel caso in cui le risorse etero finanziate siano utilizzate per la stipula di contratti con personale esterno all'ente;
- devono essere rispettate le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio.

In presenza dei presupposti enunciati è possibile utilizzare le risorse esterne anche per il finanziamento del trattamento accessorio nelle varie forme declinate dal CCNL (produttività, indennità di specifica responsabilità ed altre indennità) del personale comunale impegnati nell'ambito degli specifici interventi o progetti etero finanziati, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto.

È esclusa la possibilità di operare con effetto retroattivo su esercizi già conclusi, rideterminando i fondi per il salario accessorio dalla data dei progetti o interventi etero finanziati.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Narni, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Perugia, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.

Il Magistrato estensore
Francesca Abbati

Il Presidente
Paolo Peluffo

Depositata in Segreteria il 27 marzo 2026

Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani